



CODICE DELLA TRASPARENZA DELLA FONDAZIONE ENPAM

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE
1	16/10/2015	I ^a emissione	CdG
2	12/12/2019	II ^a emissione	IPOC
3	14/12/2023	III ^a emissione	DIREZIONE PROCESSI E CONTROLLO

INDICE

Premessa	3
Capo I	5
Principi generali	5
Capo II	7
Ambito di applicazione	7
Sezione Prima	7
Sezione Seconda	13
Capo III	16
Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni.....	16
Capo IV.....	18
Disposizioni finali e transitorie	18

PREMESSA

Il presente documento, adottato in regime di autoregolamentazione in virtù della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione, acquisita con il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, costituisce il Codice della Trasparenza della Fondazione Enpam ed è stato redatto in coerenza con le prescrizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, delle deliberazioni ANAC in materia, in particolare la n. 1134/2017, nonché delle *“Linee guida per l’adozione di un codice per la trasparenza”* emanate da Adepp.

Nel proprio Statuto, rinnovato nel 2015, la Fondazione definisce il proprio sistema di governo, gli scopi istituzionali ed i criteri che ispirano il suo operato.

Lo Statuto di Fondazione (in linea con l’art 1, co. 4 del D.lgs. n. 509/94) dà rilievo al principio della trasparenza nei rapporti con gli iscritti, da realizzare mediante la diffusione delle informazioni relative all’andamento gestionale, amministrativo e finanziario della Fondazione prevedendo di adottare, un *“Codice della trasparenza”* per definire gli strumenti di comunicazione più idonei per una concreta attuazione.

Inoltre, lo Statuto precisa che, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto all’iscritto il diritto all’accesso ai documenti ed alle notizie di loro interesse, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre norme di legge in materia.

Fermo il rispetto dei principi sanciti nello Statuto, con il presente Codice la Fondazione intende conformarsi agli obblighi di pubblicazione sanciti dalla normativa di settore.

A livello normativo nazionale la disciplina sulla trasparenza, recata dal D.lgs. n. 33/2013, è stata oggetto di rilevanti modifiche ed integrazioni. A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016 e degli atti interpretativi ed applicativi adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, della deliberazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017¹ recante *“Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* si è determinato, invero, un ampliamento della disciplina in materia di trasparenza applicabile alle Casse di Previdenza privatizzate².

¹ La determina ANAC n. 1134/2017 infatti, nel prevedere che gli enti previdenziali privatizzati rimangano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione ammette comunque che nell’ambito della loro autonomia gestionale, amministrativa ed organizzativa, questi enti possano aver già adottato misure e presidi adeguati, alle esigenze e specificità organizzative del singolo ente.

² La trasparenza è da considerarsi una misura preventiva della corruzione che garantisce che il livello essenziale delle prestazioni sia applicata uniformemente, a livello nazionale e comunitario. L’approccio, dunque, alla norma non può che essere di tipo funzionale: gli obiettivi di essa possono essere perseguiti attraverso misure e presidi modellati sulle esigenze e specificità organizzative dei singoli enti.

La sopramenzionata disciplina, infatti, oltre ad aver affiancato l'accesso civico e generalizzato come strumento di trasparenza agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal D.lgs. n. 33/2013, ha, altresì, ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. n. 33/2013. Tra i soggetti tenuti all'applicazione degli obblighi di trasparenza, indicati nell'art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013, figurano, al comma 3, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

A tali soggetti la disciplina recata dal D.lgs. n. 33/2013 si applica in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le Casse di Previdenza Privatizzate, secondo le indicazioni interpretative ed applicative fornite dalle Linee Guida ANAC, rientrano tra i soggetti indicati nel citato comma 3 dell'art. 2-bis.

Il Codice della Trasparenza individua, pertanto, gli impegni che la Fondazione Enpam assume in ordine alla pubblicazione sia delle informazioni, dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse svolte, in adempimento degli specifici obblighi posti dalla normativa in materia e specificati nell'allegato 1 alle richiamate Linee Guida ANAC ed eventuali successive modifiche, sia delle informazioni, dati e documenti che la fondazione ENPAM, al di là degli obblighi normativi, ha scelto di pubblicare in conformità al generale principio di trasparenza, il cui rispetto è sancito da specifiche previsioni statutarie ed in adesione alle Linee Guida Adepp.

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità alle informazioni, dati e documenti concernenti l'organizzazione e l'attività della Fondazione, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse e come disciplinata nel presente codice in rispondenza a criteri di semplificazione e celerità nella corretta applicazione delle regole assicurandone, nel contempo, la piena verificabilità a posteriori.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse, integrità e lealtà nel servizio agli iscritti e alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio dell'iscritto.
3. La trasparenza è in senso lato rivolta ai cittadini e segnatamente ai singoli iscritti e ai percettori di prestazioni, questi ultimi avendo accesso anche riservato, a cui la Fondazione attraverso il sito istituzionale garantisce l'accesso ai documenti, alle informazioni ed ai dati concernenti l'organizzazione e l'attività istituzionale della Fondazione medesima, nonché concernenti le attività di approvvigionamento di beni e servizi e/o l'utilizzo delle risorse.
4. Anche i fornitori o collaboratori esterni sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel Codice della trasparenza, mediante previsioni contrattuali declinate in specifiche clausole risolutive espresse e/o di decadenza in caso di violazione derivante dagli obblighi del Codice stesso.
5. Il presente Codice, in tutte le sue parti, si applica alle Società controllate dalla Fondazione.

Art. 2

Oggetto

Le disposizioni del presente Codice individuano gli obblighi di trasparenza che la Fondazione assume in virtù delle specifiche previsioni normative e dei conseguenti atti di regolazione, oppure nell'ambito della propria autonomia organizzativa, nonché le modalità per la loro realizzazione.

Art. 3

Limiti alla trasparenza

Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, la Fondazione provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari o, anche potenzialmente, turbativi per il mercato secondo le disposizioni vigenti o dati non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione e/o lesivi del "Know-how" acquisito nel tempo nel settore di pertinenza.

Art. 4

Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale

1. Ai fini del presente Codice, per pubblicazione si intende quella effettuata nel sito istituzionale della Fondazione, in area pubblica e/o in area riservata agli iscritti, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Fondazione.
2. Ai fini dell'accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito "www.enpam.it" è presente un'apposita sezione denominata "Fondazione trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi del presente Codice, secondo quanto previsto all'art. 1 comma 3.

CAPO II

Ambito di applicazione

Art. 5

Pubblicazioni sul sito web istituzionale alla Sezione «Fondazione Trasparente»

1. La Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione “*Fondazione Trasparente*” il Codice della Trasparenza e tutti i dati e le informazioni, con riferimento alle attività di pubblico interesse svolte, alla cui pubblicazione è tenuta in virtù di obblighi normativi nonché gli ulteriori atti ed informazioni alle quali ritiene di dare pubblicità, in ossequio al principio di trasparenza, in via generale e nei confronti degli iscritti, come sancito nel proprio Statuto.
2. Nello specifico, in ottemperanza agli obblighi stabiliti dal D.lgs. n. 33/2013 e alle indicazioni applicative fornite dall’ANAC nelle “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, ENPAM pubblica nella sezione «Fondazione Trasparente», area pubblica, gli atti, i dati e le informazioni indicate nella Sezione Prima (articoli da 6 a 12) del presente codice.
3. Nella Sezione Seconda (articoli da 13 a 16) sono individuati gli obblighi di pubblicazione che la Fondazione assume, in regime di autoregolamentazione, in ossequio al principio di trasparenza, sancito anche a livello statutario.

Sezione Prima

Art. 6

Dati ed informazioni relativi ai procedimenti amministrativi

1. Nella sezione “*Fondazione trasparente*” sono pubblicati i dati e le informazioni relativi ai procedimenti inerenti all’attività di pubblico interesse in materia di previdenza e assistenza svolta dalla Fondazione.

2. Nello specifico, sono pubblicati, per le varie tipologie di prestazioni, le seguenti informazioni relative ai procedimenti, indicate nell'allegato 1 alle Linee Guida ANAC adottate con Delibera n. 1134/2017, che onera gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 3, ove preposti allo svolgimento di un'attività amministrativa e limitatamente all'attività di pubblico interesse svolta, della pubblicazione dei dati e delle informazioni relativi ai procedimenti di propria competenza indicati nell'art. 35, comma 1, lett. da a) a m), del D.lgs. n. 33/2013.

L'obbligo ha, dunque, ad oggetto le attività ed i procedimenti inerenti all'erogazione dei servizi istituzionali di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore degli iscritti.

Per ciascuna tipologia di procedimento devono essere pubblicati:

- a) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) unità organizzative responsabili dell'istruttoria;
- c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- e) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
- f) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) eventuali procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso;
- h) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

- i) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione;
- j) modalità per l'effettuazione dei pagamenti secondo quanto indicato nell'apposita sezione di "Fondazione Trasparente"³;
- k) indicazione del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionali. Tale soggetto viene individuato dall'organo di governo, nell'ambito delle figure apicali. Il potere sostitutivo nei procedimenti di competenza di ENPAM è, nello specifico, attribuito al Dirigente preposto all'ufficio competente, ove responsabile del procedimento sia un suo collaboratore; al Direttore dell'Area in caso di inerzia del Dirigente preposto all'ufficio competente; al Direttore Generale qualora il responsabile del procedimento sia il Direttore di Area.

3. Sono altresì pubblicati con riferimento ai procedimenti su istanza di parte:

- a) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni;
- b) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica.

Art. 7

Bandi di Gara e contratti⁴

1. La Fondazione, in virtù dell'inserimento degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza tra le categorie di organismi di diritto pubblico elencate nell'allegato IV al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dal D.lgs. 36/2023, pubblica i dati e le informazioni inerenti alle procedure di gara per l'acquisizione di beni o servizi.
2. Nell'ambito del D.lgs. 36/2023 le previsioni in materia di trasparenza assolvono alla funzione di consentire, da un lato, l'accesso da parte del mercato alle informazioni relative alle procedure in corso e, dall'altro, forme di controllo diffuso da parte dell'utenza sul rispetto della normativa.
3. La sopramenzionata disciplina di cui al D.lgs. 36/2023, in particolare, prevede che la trasparenza in materia di Contratti pubblici si attui sia tramite la trasmissione delle informazioni rilevanti alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ("BDNCP") che tramite il sito internet istituzionale

³ La Delibera ANAC n. 77 del 16.02.2022 ha previsto, anche per le realtà come la Fondazione l'adesione, in ragione della sua natura giuridica di "gestore di pubblico servizio", al sistema nazionale di pagamento informatizzato e centralizzato "PagoPA".

La Fondazione ha tempestivamente configurato e pubblicato, in "Fondazione trasparente", la nuova sezione "Pagamenti", con la sottosezione "IBAN e pagamenti informatici", il cui link di detta voce riporta le relative informazioni.

⁴ In caso di modifiche al testo di legge di carattere non sostanziale in tema di contratti pubblici, esse devono intendersi automaticamente recepite nel presente testo, oggetto di aggiornamento periodico.

della Fondazione.

4. L'elenco delle Informazioni che la Fondazione è tenuta a trasmettere alla BDNCP (Banca Dati nazionale dei Contratti pubblici) è contenuto nelle disposizioni di Anac secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate.
5. La Fondazione, in ogni caso, continua a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla "BDNCP".
6. La Fondazione, alla sezione «Bandi di Gara e Contratti» accessibile dalla Sezione da "*Fondazione Trasparente*" del sito web istituzionale, in generale pubblica:
 - a) In formato tabellare le informazioni relative alle procedure di gara: struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate;
 - b) le tabelle riassuntive delle procedure e dei contratti pubblici relativi all'anno precedente;
 - c) la programmazione di lavori, opere, servizi e forniture.
7. La Fondazione pubblica altresì per ciascuna procedura:
 - a) gli avvisi di pre-informazione;
 - b) la Delibera a contrarre o gli atti equivalenti;
 - c) avvisi e bandi;
 - d) gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento;
 - e) eventuali avvisi in tema di sistema di qualificazione;
 - f) gli affidamenti;
 - g) provvedimenti di esclusione e di ammissione;
 - h) la composizione della commissione giudicatrice;
 - i) il resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, nel senso indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 8

Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

La Fondazione, in linea con quanto previsto nell'allegato 1 alle Linee Guida ANAC n.1134 del 2017 e dall'art. 26 del D.lgs. 33/2013, pubblica ed aggiorna annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati inerenti ai benefici economici concessi relativi alle attività di pubblico interesse svolte, quindi elargiti nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni assistenziali.

La Fondazione, nello specifico, pubblica sia i criteri e le modalità di attribuzione che i dati e le informazioni inerenti agli atti di concessione, ove al di sopra dell'importo di euro 1.000.00, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 9

Bilanci

1. La Fondazione pubblica nella loro integralità i bilanci di esercizio, anche per le Società sottoposte a direzione e coordinamento.
2. Nello specifico sono oggetto di pubblicazione:
 - a) il bilancio preventivo;
 - b) il bilancio consuntivo.

La Fondazione, inoltre, in aggiunta alle previsioni normative, pubblica:

- a) il bilancio sociale;
- b) il bilancio delle Società sottoposte a direzione e coordinamento;
- c) relazione sul bilancio tecnico.

Art. 10

Controlli e rilievi sull'amministrazione

1. La Fondazione, secondo quanto previsto dall'allegato 1 alle Linee Guida adottate con deliberazione ANAC n. 1134 del 2017, pubblica i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici.
2. La Fondazione, inoltre, in conformità a quanto previsto dall'Anac con delibera annuale ed in quanto ricompresa nelle istituzioni tenute all'Assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte di organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV", pubblica nella sezione web "Fondazione Trasparente" le relative Attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ⁵.

Art. 11

Diritto di accesso⁶

1. Con riferimento al diritto di accesso, la Fondazione ottempera alla normativa recata dalla L. n. 241/90 (accesso cd. "tradizionale" o "documentale), dall'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 (accesso civico semplice e generalizzato) e pubblica sul proprio sito, nella sezione «Fondazione Trasparente» e, più nello specifico, nella dedicata sottosezione «Accessi», il Disciplinare accessi, le informazioni e la modulistica per l'esercizio di tale diritto, per l'esercizio del potere sostitutivo e le modalità con cui attivare tale potere nei casi di ritardo o di mancata risposta, nonché, per ciò che concerne l'accesso civico generalizzato, le modalità con cui attivare la richiesta di riesame in caso di rigetto, totale o parziale, o in caso di mancata risposta entro i termini previsti.
2. La Fondazione pubblica, inoltre, il registro degli accessi, contenente l'elenco delle richieste di accesso e, in particolare, le indicazioni dell'oggetto e della data in cui è stata presentata la richiesta nonché, del relativo esito con indicazione della data in cui è stata assunta la decisione. Il registro è aggiornato con cadenza semestrale.

⁵ A partire dal 2023 è stata implementata la piattaforma informatica resa disponibile da ANAC, ove effettuare le attività di quibus. Con detta applicazione, previa registrazione e abilitazione dell'utente, si è documentata – mediante specifica scheda – la verifica, effettuata nella sezione «Fondazione trasparente» non solo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite nella Delibera periodica su base annuale.

⁶ Specifiche limitazioni possono sussistere, ove l'istanza risulti preordinata a ottenere dati non rappresentati in un documento specifico, determinato o quanto meno determinabile, oppure ove sia meramente esplorativa (fatti salvi i casi in cui ricorrano i presupposti per l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 del D.lgs. 33/2013) o quella formulata in modo tale da comportare un eccessivo carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'organizzazione aziendale.

Art. 12

Pubblicazioni concernenti i servizi erogati

Ai sensi del disposto di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 33/2013, ss.mm.ii., nonché delle norme recate dalla L. n. 31/2019, la Fondazione predispone, aggiorna e pubblica, secondo modalità e termini delle previsioni normative, nella sezione «*Fondazione trasparente*» del proprio sito internet, i seguenti dati ed informazioni:

1. Carta dei servizi;
2. Costi contabilizzati;
3. Class action.

Sezione Seconda

Negli articoli seguenti sono individuati i dati, i documenti e le informazioni che la Fondazione si impegna a pubblicare, in via generale e a prescindere da specifici obblighi normativi, nella sezione “*Fondazione trasparente*”, area pubblica, nonché quelli ulteriori resi accessibili esclusivamente agli iscritti nella sezione “*Fondazione trasparente*”, area riservata, nella quale sono pubblicate informazioni integrative, anche con riferimento alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Art. 13

Pubblicazione di atti di carattere generale

1. La Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale alcuni degli atti generali indicati nel D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, sebbene non sia destinataria dell’obbligo normativo secondo l’allegato 1 alle Nuove Linee Guida adottate con deliberazione n. 1134 del 2017.

2. Nello specifico, sono oggetto di pubblicazione volontaria, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) il Codice etico;
- c) il Codice della trasparenza;
- d) la Politica della qualità e sicurezza delle informazioni.

Art. 14

Pubblicazioni concernenti società sottoposte a direzione e coordinamento.

La Fondazione pubblica le informazioni e gli atti generali, anche attraverso il link ai relativi siti istituzionali, delle eventuali Società sottoposte alla sua direzione e coordinamento.

Art. 15

Pubblicazioni concernenti l’organizzazione, i costi di funzionamento e di gestione

1. La Fondazione pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche di carattere normativo.

2. La Fondazione pubblica e aggiorna annualmente le seguenti informazioni relative agli incarichi negli organi collegiali statutari a qualsiasi titolo conferiti:

- a) il curriculum vitae;
- b) i compensi connessi all'incarico.

3. La Fondazione pubblica e aggiorna, altresì, i seguenti dati:

- a) la descrizione degli uffici, le competenze e le risorse umane a disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei responsabili dei singoli uffici;
- b) l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- c) l'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il singolo iscritto possa rivolgersi per qualsiasi richiesta;
- d) i dati relativi al conto annuale delle spese sostenute per il personale;
- e) i servizi erogati agli iscritti.

Art. 16

Pubblicazione di dati relativi al patrimonio ed agli investimenti

1. La Fondazione provvede periodicamente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del documento contenente la politica di investimento, che ha lo scopo di descrivere la strategia finanziaria che la Fondazione intende attuare e il suo profilo di rischio definito in considerazione degli obiettivi e degli impegni previdenziali.

2. La Fondazione provvede altresì alla pubblicazione periodica delle informazioni inerenti al patrimonio immobiliare nonché un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute e le indicazioni sul valore delle passività connesse alle prestazioni istituzionali della Fondazione stessa; pubblica, inoltre, le informazioni relative ai compiti e alle responsabilità dei soggetti coinvolti.

La Fondazione pubblica altresì avvisi aventi ad oggetto i programmi di investimento di volta in volta rilevanti.

3. La Fondazione rende pubblici periodicamente i documenti relativi all'asset "*allocation*" strategica⁷.

Le informazioni sono rese disponibili in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

⁷ *Opportune limitazioni possono sussistere in tema di informazioni relative al "know-how" di settore che un accesso massivo e indiscriminato ai dati di Fondazione potrebbe rischiare di ledere.*

CAPO III

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 17

Misure organizzative

1. Al fine di rendere effettivo il rispetto del principio di trasparenza e monitorarne il funzionamento, la Fondazione adotta idonee azioni e/o misure organizzative.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione individua e nomina, tra i propri dirigenti, il Responsabile della Trasparenza (RdT).
Possono essere individuati dei referenti del Responsabile della Trasparenza nelle Strutture organizzative della Fondazione coinvolte, al fine di ottimizzare il coordinamento delle relative attività connesse alla completezza e correttezza dei dati pubblicati e di garantire un efficiente e tempestivo flusso di informazioni nei confronti del RdT⁸.
2. Il Responsabile della Trasparenza (RdT):
 - a) cura l'adempimento degli obblighi previsti dal Codice adottato e definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti, soprattutto coloro i quali operano in settori e svolgono attività per le quali è necessario garantire in particolar modo il rispetto del principio di trasparenza;
 - b) coordina le attività dei vari uffici e soggetti che, a diverso titolo, con distinte e specifiche responsabilità, eventualmente assegnate mediante atti interni, sono creatori o partecipano alla produzione dei contenuti oggetto di pubblicazione, secondo quanto disciplinato dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza;
 - c) svolge attività di controllo sull'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento e la tempestività, delle informazioni pubblicate;
 - d) riceve e raccoglie le segnalazioni, provenienti dagli iscritti, dagli aventi diritto e dai percettori di prestazioni, tutelandone l'anonimato, relative ai casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, promuovendo misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi e adottando ogni ulteriore misura e iniziativa di promozione della trasparenza;
 - e) predispone una relazione illustrativa sul rispetto degli obblighi previsti dal Codice da presentare annualmente al Consiglio d'Amministrazione.

⁸ Cfr. Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n.1, del 25.01.2013; Archivio ANAC FAQ in materia di trasparenza N.4

3. La Fondazione, con cadenza periodica, anche in forma associata attraverso l'AdEPP, provvede alla formazione di coloro i quali operano in settori e svolgono attività per le quali è necessario garantire l'adempimento degli obblighi di trasparenza.
4. Il "Codice della trasparenza" vincola all'osservanza delle disposizioni in esso contenute i dipendenti della Fondazione, i dirigenti, i componenti degli Organi statutari e collegiali, nonché gli eventuali fornitori e collaboratori esterni.
5. La Fondazione assicura il rispetto degli obblighi contenuti nel presente Codice, prevedendo la sanzionabilità della loro violazione, in armonia con la normativa vigente ed i contratti collettivi di categoria
6. La Fondazione cura, altresì, l'inserimento nei contratti di appalto, consulenza e collaborazione, di apposite clausole vincolanti al rispetto degli obblighi del Codice, nonché di clausole risolutive espresse o di decadenza in caso di loro violazione.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 18

Gestione delle segnalazioni Whistleblowing

La Fondazione, nel rispetto della normativa specifica in tema “Whistleblowing” (ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), ha definito e adottato quale canale interno di segnalazione un’apposita piattaforma informatica, il cui accesso è possibile tramite il seguente [link](#).

Il processo di gestione delle segnalazioni, quale misura trasversale di anticorruzione è descritto nelle [Linee Guida](#) delineate da Fondazione e nella Procedura Operativa “[PO Gestione delle segnalazioni Whistleblowing](#)”, nonché nelle [FAQ](#) di natura tecnico-operativa in cui sono riportate domande e risposte sintetiche esplicative delle funzionalità della piattaforma e delle sue modalità di utilizzo.

Art. 19

Privacy

I dati e le informazioni di cui al presente Codice, pubblicati nella sezione “*Fondazione Trasparente*” del sito istituzionale della Fondazione e consultabili dagli iscritti anche con accesso alla propria Area riservata, sono da ritenersi pienamente rispondenti alla normativa sulla Privacy.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo a quello dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Ogni modifica al presente Codice sarà oggetto di apposita deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.